



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Terza Civile

Il Giudice Cinzia Ferreri,

letta la relazione di consulenza tecnica, la parcella e gli allegati, nel giudizio n° 1532/2025 R.G.;

rilevato che la tipologia dell'indagine (accertamento di lesioni in ambito di responsabilità professionale medica) non appare riconducibile entro la previsione di cui all'art. 21 di cui alla tabella allegata al D.M. 30/5/2002 e che, mancando una previsione specifica in Tabella per gli accertamenti tecnici aventi ad oggetto la responsabilità medica, deve ritenersi applicabile ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente, il criterio a tempo fondato sulle vacanze (Cass. civ., n. 24992/2011);

rilevato che ai sensi dell'art. 4, comma 5, legge n. 319/1980, il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico;

vista la sentenza n. 16/2025 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza;

ritenuto congruo liquidare per la consulenza un importo pari a € 2.936,00, corrispondenti a n. 200 vacanze;

rilevato che secondo il disposto dell'art. 53 d.P.R. n. 115/2002 *«Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli»*. Nel caso in cui, come quello di specie, l'incarico è stato unico e conferito a più ausiliari, per cui la liquidazione deve essere unica con le modalità descritte;

ritenuto che, sulla base delle superiori considerazioni, ai c.t.u. FRANCO e TRAINA, sull'importo come sopra determinato compete l'aumento del 40% del compenso spettante al singolo componente del collegio peritale

rilevato che ai sensi dell'art. 29 delle tabelle allegate al predetto decreto *«tutti gli onorari, ove non*

diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti»;

ritenuto che gli oneri dell'espletata consulenza vanno posti provvisoriamente a carico di tutte le parti in solido: *"in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza"* (Cass. civ. n. 28094/2009; nello stesso senso, cfr. Cass. civ. n. 25179/2013 e n. 6199/1996);

LIQUIDA

ai C.T.U. MASSIMILIAMO FRANCO e CINO FRANCESCO TRAINA la somma di € 4.110,40 per onorari (oltre IVA e CP se dovute come per legge), in esse compreso l'anticipo già disposto.

Pone tali spese provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido, detratto l'acconto se corrisposto.

Per la parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, gli oneri della consulenza sono a carico dell'Erario.

Si comunichi.

Palermo, 25/02/2026

Il Giudice

Cinzia Ferreri